

Art. 12

Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra" possono sospendere l'esercizio dell'attività sino al termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all'alienazione del mezzo a cui si riferisce l'autorizzazione. L'alienazione del mezzo e l'eventuale venir meno della disponibilità della rimessa non comportano la revoca dell'autorizzazione e sono contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai titolari di licenza di taxi di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell'interessato, del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui all'articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza diversa comunicazione all'interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai servizi di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia". Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all'articolo 3 e ai servizi di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Per tali servizi la sospensione dell'esercizio dell'attività non comporta l'alienazione del natante e prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante alle Autorità competenti per l'intero periodo di sospensione dell'esercizio dell'attività.

4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza di taxi di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, al cessare della sospensione dell'esercizio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità di sospensione delle autorizzazioni.

6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il conferimento del titolo di cui agli articoli 14, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, e 17, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63. Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di cui all'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22, e all'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63.

7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.

Art. 13

Modifica all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 "Disciplina degli autoservizi atipici".

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, dopo la lettera a) e la lettera b) sono rispettivamente inserite le seguenti lettere:

"a bis) costituzione di una unità locale ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.", per le imprese non aventi sede legale nel territorio regionale;

b bis) l'impresa esercente deve dimostrare la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stanziamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all'uso sotto il profilo edilizio ed

urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui alla presente legge;”.

Art. 14

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46

“Disciplina degli autoservizi atipici”.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. L'utilizzo per l'attività di trasporto di cui alla presente legge di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, comporta la revoca dell'autorizzazione.”.

Art. 15

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46

“Disciplina degli autoservizi atipici”.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46, sono inserite le seguenti parole: *“La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale.”.*

Art. 16

Modifica all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11

“Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, è sostituita dalla seguente:

“b) alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stazionamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all'uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui la presente legge; le imprese non aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto dovranno costituire una unità locale, ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”;”.

Art. 17

Modifica all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11

“Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sono inserite le seguenti parole: *“La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale.”.*

Art. 18

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21

“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

“h bis) la definizione dei criteri per l'individuazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).”.

